

COMUNE DI ALBOSAGGIA

STATUTO

Il presente Statuto è stato pubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla delibera consiliare di adozione n. 32 del 22.11.2002, dal 04.12.2002 al 19.12.2002.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del T.U.E.L. n. 267/2000, è stato nuovamente affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi dal 31.12.2002 al 30.01.2003

Ai sensi della normativa citata è entrato in vigore il 31.01.2003.

Titolo I IL COMUNE

Capo I Elementi costitutivi

Art.1 - Denominazione e natura giuridica

Il Comune di Albosaggia è Ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

Esercita funzioni proprie e quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2 - Territorio e Sede

La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Centro, Moia e Torchione e dalle località Segrada e Porto, storicamente riconosciute dalla Comunità.

Il territorio del Comune si estende per Kmq. 34,25 e confina con quello dei Comuni di: Castione Andevenno, Caiolo, Sondrio, Montagna in Valtellina, Piateda e Faedo Valtellino.

Il Comune ha sede legale nel Palazzo Municipale, sito in Piazza Dante Alighieri.

Gli Organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede comunale. Solo in casi eccezionali e per particolari esigenze gli Organi collegiali possono riunirsi in luoghi diversi dalla sede comunale.

La modifica della denominazione delle frazioni e delle località storicamente riconosciute o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.

Art. 3 - Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, adottati con deliberazione del Consiglio comunale e concessi con decreto del Presidente della Repubblica n. 4073 del 24 novembre 1983, così descritti:

STEMMA: con fondo rosso e campana d'argento battagliata di nero, riunita di corona costituita da due delfini uniti con le pinne caudali, accompagnata in punta da due spade in decusse d'argento, guarnite d'oro e alla base due ramoscelli. Ornamenti esteriori da Comune. GONFALONE: drappo partito di bianco e di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Albosaggia. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma dei Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

2. Si può esibire il gonfalone comunale, accompagnato dal Sindaco, nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze.

Capo II Obiettivi e finalità

Art. 4 – Finalità

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. L'ordinamento e lo statuto garantiscono l'effettiva partecipazione, libera e democratica dei cittadini all'attività del Comune.
3. Gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali ed economici, che rappresentano il patrimonio di storia e di tradizioni e si adoperano affinché si conservi l'identità originaria ed i caratteri distintivi della propria popolazione.
4. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alle scelte dell'Amministrazione, attraverso attività di pianificazione e programmazione.

Art. 5 - Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attuando idonei strumenti per renderlo effettivo, favorendo un'efficace prevenzione e assicurando la tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia.
2. In rapporto alle disponibilità corrisposte da altri enti sovraordinati, programma e realizza l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale

riferimento agli anziani, ai minori, ai giovani, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di handicap, agli inabili e agli invalidi, anche favorendo e sostenendo le consulte e le associazioni professionali e volontarie.

Art. 6 - Valorizzazione del territorio comunale

1. Il Comune collabora con le altre istituzioni locali per l'adozione di misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, acustico e idrico.
2. Promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, individuando e sostenendo, per mezzo della programmazione, le iniziative di natura economica nei settori dell'agricoltura, forestazione, agriturismo, artigianato e commercio, idonee alla valorizzazione delle risorse locali.
3. Favorisce la valorizzazione ed il recupero dei centri storici come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e polo privilegiato dell'attività culturale e sociale, garantendo la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale.

Art. 7 - Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune tutela e promuove, anche attraverso la Biblioteca comunale, lo sviluppo del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
2. Il Comune incoraggia lo sport dilettantistico e il turismo sociale e giovanile, favorendo l'istituzione di enti, organismi ed associazioni con finalità ricreative e sportive.
3. Promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti, assicurandone nel contempo l'accesso a enti, organismi ed associazioni.
4. Ai fini della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per la attribuzione di vantaggi economici, vale quanto stabilito nel Regolamento approvato dal Consiglio comunale con atto n. 19 del 19 aprile 1991.

Art. 8 - Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nell'ambito di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture, sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
3. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità. Il Sindaco coordina gruppi di volontariato che operano sul territorio in caso d'emergenza.
4. il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 9 - Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Favorisce le attività turistiche, stimolando il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Il Comune incoraggia forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 10 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune favorisce e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali economiche e sociali omogenee, che rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
3. Promuove con i Comuni dell'area territorialmente contigua le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per compiere in modo coordinato funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello pluricomunale o sovracomunale mediante la stipula di apposite convenzioni.
4. La gestione associata dei servizi convenzionati deve conseguire livelli ottimali di efficienza nella produzione ed erogazione di utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesto.
5. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, per consentire una semplice e razionale organizzazione facilmente accessibile dai cittadini, escludendo per questi ultimi aggravii di procedure, di costi e di tempi.
6. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse forme di autonomia.

Art. 11 - Semplificazione amministrativa

1. Il Comune favorisce la semplificazione delle procedure e della documentazione dell'attività amministrativa, come consentito dalla legislazione vigente. L'obiettivo di tale azione è la riduzione e lo snellimento delle procedure che oggi gravano, per impegno e costi, sulla popolazione. Inoltre occorre perseguire un'organizzazione rinnovata, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini.
2. Ciascun Responsabile dei servizi, per quanto di competenza nel proprio settore, effettua la revisione dei procedimenti amministrativi e ne valuta l'attuale effettiva utilità per i cittadini e la comunità anche in termini di costi e di benefici. Individua gli obblighi determinati da leggi statali o regionali e definisce le procedure essenziali per la loro osservanza. Adegua alla semplificazione procedimentale i programmi ed il funzionamento del sistema informatico di cui il settore è dotato. Informa il Sindaco degli interventi programmati e dopo la presa d'atto dell'organo preposto e comunque trascorsi venti giorni dall'invio della comunicazione, adotta gli atti di sua competenza.
3. Il Responsabile del servizio, per gli interventi per i quali è necessario procedere alla modifica di regolamenti comunali, propone al Sindaco le deliberazioni da sottoporre al Consiglio. Sulle modifiche regolamentari che comportano riduzioni

di entrate od aumenti di spesa, esprime il parere il Responsabile del servizio finanziario.

Art. 12 - Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la costituzione di aziende municipalizzate;
 - b) la partecipazione a Consorzi o a Società per azioni o a responsabilità limitata con capitale pubblico prevalente o non maggioritario;
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni o con la Provincia, interessati alla gestione del servizio;
 - d) la concessione a terzi;
 - e) l'istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale, di apposito Comitato o Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Albo Pretorio e informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nel Municipio sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti avvalendosi del Messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
3. Il Comune assicura, altresì, la diffusione, e la conoscenza di taluni provvedimenti di particolare importanza, per mezzo di appositi spazi nei luoghi maggiormente frequentati dalla popolazione.

Titolo II

GLI ORGANI POLITICI DEL COMUNE

art. 14 – Organi

1. Gli Organi politici del Comune sono: il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco.
2. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti, previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Capo I

Il Consiglio comunale

Sezione I - Elezione - Attribuzioni - Composizione

Art. 15 - Pari opportunità

1. Il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.
2. Il Consiglio comunale promuove la presenza di entrambi i sessi fra i componenti delle Commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti, nonché nelle nomine, espressamente riservate dalla legge al Consiglio, dei propri rappresentanti.
3. Il Sindaco promuove la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta e dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza.

Art. 16 - Elezione, composizione e durata in carica

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio comunale dura, comunque, in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie le funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
5. Nella prima seduta del Consiglio comunale, successiva a quella di insediamento, i gruppi consiliari, costituiti in conformità al regolamento, comunicano al Presidente il consigliere da ciascuno di essi eletto Presidente del gruppo.
6. 6 . Il gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri.

Art. 18 - Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari, permanenti o temporanee, delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria, sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 19 - Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato; è tenuto, altresì, al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. Le forme ed i modi dell'esercizio dei diritti di cui al precedente 1° comma sono disciplinati dall'apposito Regolamento per il funzionamento del Consiglio, di cui all'art. 31 del presente Statuto.

Art. 20 - Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al protocollo del Comune ed hanno efficacia dal momento della loro presentazione.
2. Le dimissioni, una volta presentate, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.
3. Il Consiglio deve procedere alla surrogazione entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, attribuendo il seggio vacante al candidato della

medesima lista che segue l'ultimo eletto. Qualora la lista dei candidati sia esaurita, il seggio rimarrà vacante. Non si procede alla surrogazione quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, ai sensi di legge.

Sezione II - Funzionamento

Art. 21 - Prima adunanza del Consiglio

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale viene convocata e presieduta secondo legge.

Art. 22 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lett. b) del successivo comma 2 del presente articolo.
2. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) per richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.
3. Nei casi di cui alla precedente lett. b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
4. In caso d'urgenza, la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita il giorno seguente, per richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa dell'Organo regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 23 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del Regolamento.

Art. 24 - Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal Messo comunale al domicilio dei Consiglieri o inviato per posta telematica o elettronica, nei seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
 - b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.

Art. 25 - Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro Consiglieri.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta un terzo dei Consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente, allontanandosi dall'aula;
 - b) chi esce dalla sala prima della votazione;

- c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 26 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) chi esce dalla sala prima della votazione.
3. Nei casi d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 27 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 28 – Votazioni

1. Le votazioni avvengono con voto palese.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 29 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, da due o più componenti.
2. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal Regolamento.

Art. 30 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, per un miglior espletamento delle proprie funzioni, può articolarsi in Commissioni consiliari permanenti o temporanee.
2. Il numero, la materia di competenza, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari permanenti sono disciplinate da apposito Regolamento. Le stesse disposizioni si applicano alle Commissioni consiliari temporanee.
3. Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale informazioni, dati, atti, audizioni di persone. Alle richieste delle Commissioni non può essere imposto il segreto d'ufficio.
4. Le Commissioni consiliari permanenti o temporanee hanno facoltà di chiedere l'intervento, alle proprie riunioni, del Sindaco e degli Assessori, nonché dei Responsabili dei servizi degli uffici comunali.

5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
6. Alle Commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
7. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 31 - Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al presente Capo, sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Capo II

La Giunta comunale

Sezione I

Nomina - Durata in carica - Revoca

Art. 32 - Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede e di un numero di Assessori che può variare, su discrezione del Sindaco, da quattro a sei, di cui non più di due potranno essere scelti fra cittadini con conoscenze tecniche specifiche all'incarico, non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 47 del T.U. nr. 267/2000, aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e di Assessore.

Art. 33 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, i coniugi, gli affini di primo grado, gli adottandi e gli adottati.

Art. 34 - Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e lo comunica al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Nella scelta degli Assessori, il Sindaco assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta.
3. I consiglieri che assumono la carica di Assessori, conservano quella di consiglieri.

Art. 35 - Durata in carica - Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di morte, di decadenza, di rimozione o di impedimento permanente del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco nomina altro Assessore comunicandolo al Consiglio.
4. In caso di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco o altro Assessore da lui delegato ne assume le funzioni.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Sezione II

Attribuzioni - Funzionamento

Art. 36 - Organizzazione della Giunta

1. Il Sindaco presiede la Giunta. In caso di temporanea assenza o impedimento del Sindaco, il Vicesindaco assolve tale funzione.
2. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
1. 3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente, degli atti dei loro Assessorati.
3. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite, nel decreto sindacale di nomina. Esse possono essere modificate con analogo decreto sindacale.
4. La Giunta può adottare un Regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 37 - Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale è l'Organo esecutivo del Comune. Essa collabora con il Sindaco nel governo del Comune.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco ed agli Organi burocratici.
3. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 38 - Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Alle sedute della Giunta può partecipare senza diritto di voto, il Revisore dei conti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 32 del presente Statuto.

Capo III

Il Sindaco

Art. 39 – Funzioni

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale e la rappresenta.
2. Il Sindaco esercita tali compiti armonizzando al miglior livello di collaborazione l'attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i direttivi e i Responsabili dell'organizzazione e della gestione.
3. Valorizza e promuove la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, attivando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.
4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli Assessori.
5. Sentita la Giunta, elabora le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo, al fine di esperire la procedura per la definitiva redazione del programma del mandato; in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni ed assicura, per quanto possibile, condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.
6. Egli è membro di diritto delle assemblee dei Consorzi e delle Unioni per la gestione associata dei servizi che non hanno carattere imprenditoriale.
7. Può delegare a partecipare alle Assemblee, con tutti i suoi poteri, un Assessore o un consigliere comunale, dallo stesso prescelto.
8. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
9. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
10. Egli presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 40 - Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

- b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale, promovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- c) indice i referendum comunali;
- d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- e) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'Autorità Giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- f) provvede all'osservanza dei Regolamenti;
- g) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con le Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce incarichi di collaborazione esterna;
- i) adempie le altre attribuzioni conferiteGli dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 41 - Mozione di sfiducia

- 1) Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 2) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 3) Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario.

Art. 42 - Cessazione dalla carica

- 1. Il Sindaco può cessare dalla carica per:
 - a) decesso;
 - b) dimissioni;
 - c) impedimento permanente;

- d) decadenza;
 - e) rimozione;
 - f) approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti;
 - g) ogni causa di scioglimento del Consiglio.
2. La cessazione dalla carica del Sindaco implica, automaticamente, la decadenza della Giunta, lo scioglimento del Consiglio e le indizioni di elezioni anticipate.
 3. In caso di decesso, impedimento permanente, decadenza e rimozione del Sindaco, le sue funzioni verranno svolte temporaneamente ovvero sino all'elezione del nuovo capo dell'Amministrazione, dal Vice-Sindaco, mentre la Giunta e il Consiglio rimarranno in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio comunale.

Art. 43 - Vice- Sindaco

- 1) Il Vice- Sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene nominato dal Sindaco. Egli può ricevere dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso d'assenza o di impedimento.
- 2) Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice- Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco se nominati dal Sindaco.
- 3) Delle deleghe rilasciate al Vice- Sindaco ed agli Assessori deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla legge.

Art. 44 - Delegati nelle frazioni

- 1) Nelle frazioni il Sindaco può delegare le sue funzioni ad un Assessore o ad un Consigliere.
- 2) L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati, i quali sono tenuti a presentare, annualmente, una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle frazioni e di essa viene data comunicazione al Consiglio comunale.

Titolo III

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Collaborazione dei cittadini all'attività amministrativa

Art. 45 - Partecipazione

- 1) Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon funzionamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2) Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente.
- 3) Privilegia in particolare la realtà giovanile e chi opera nel settore della prevenzione al disagio sociale, stabilendo un rapporto di collaborazione stimolante ed incentivante, mettendo a disposizione strumenti efficaci per rendere effettiva la sua opera e offrendo occasioni per avanzare proposte ed istanze.
- 4) Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
- 5) Gli uffici comunali hanno l'obbligo di collaborare con imparzialità per aiutare i cittadini nella formazione di istanze, petizioni e proposte.
- 6) L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su particolari problemi.

Art. 46 - Forme di consultazione della popolazione

- 1) In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.
- 2) In particolare le consultazioni, avviate dagli Organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
- 3) L'Organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative, che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale e/o i mezzi audiovisivi.
- 4) Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'Organo

interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

- 5) Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 47 - Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

- 1) I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
- 2) Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria del Comune, che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.
- 3) Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte ai responsabili dei servizi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro sessanta giorni.
- 4) Il Sindaco, attraverso la Segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto, nei quindici giorni successivi al parere del Responsabile del servizio, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedimentali, con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.
- 5) Ove i termini sopraccitati non venissero osservati, il parere del responsabile si dà per reso e le pratiche passano agli uffici competenti per l'istruttoria, da farsi entro trenta giorni.
- 6) Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i quindici giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo vengono anche indicati i futuri sviluppi procedimentali, con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

Art. 48 - Referendum consultivo

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, è ammesso referendum consultivo su questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale.
2. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - d) espropriazione per pubblica utilità;
 - e) designazioni e nomine;
 - f) regolamento di contabilità comunale e regolamento del Consiglio comunale;
 - g) gli atti relativi al personale del Comune;
 - h) gli atti relativi alla tutela delle minoranze.
3. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di un trentesimo degli elettori.

4. Per le modalità della raccolta, dell'autenticazione delle firme dei sottoscrittori per lo svolgimento delle operazioni di voto, si fa riferimento alla vigente normativa di legge in materia.
5. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 50% più uno degli aventi diritto. La proposta soggetta a referendum è da ritenersi approvata se la maggioranza dei votanti si è espressa in modo affermativo.
6. Sul risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

Art. 49 - Azione popolare

- 1) Nel caso in cui l'elettore sia intervenuto per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, ai sensi dell'art. 9 del testo unico degli enti locali, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali sia necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando in caso affermativo il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale.
- 2) Qualora la Giunta non ritenga utile intervenire, fa risultare a verbale la relativa decisione e i motivi della stessa.

Capo II

Associazionismo e partecipazione

Art. 50 - Principi generali

- 1) Il Comune riconosce e afferma il valore delle libere ed autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che sono regolate da principi di democraticità e che non perseguono scopi di lucro.

Art. 51 – Associazioni

- 1) La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni. che operano nel territorio.
- 2) Le scelte amministrative, che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni, devono essere precedute dalla acquisizione di pareri, espressi dagli organismi collegiali, delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
- 3) La Giunta, prima di assumere iniziative o adottare provvedimenti di rilevante interesse generale può indire la riunione di tutti i rappresentanti di tutte le

associazioni iscritte, per conoscere le loro valutazioni e confrontare la posizione dell'Amministrazione con quelle degli organi di partecipazione .

Art. 52 - Organismi di partecipazione

- 1) Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
- 2) L'Amministrazione comunale, per la gestione di particolari attività e/o servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando:
 - a) finalità da perseguire;
 - b) requisiti per l'adesione;
 - c) composizione degli organi di direzione;
 - d) modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
2. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 53 – Incentivazione

- 1) Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione, con apporti sia di natura finanziaria- patrimoniale, che tecnico- professionale e organizzativa.
- 2) Le modalità di erogazione delle incentivazioni sono definite dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Art. 54 - Partecipazione alle Commissioni

- 1) Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 55 - Partecipazione al procedimento

- 1) Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti

dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

- 2) Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
- 3) I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che il Responsabile del procedimento ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto dei procedimenti.
- 4) Onde evitare controversie, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra il Responsabile del procedimento e gli interessati, nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del Cod. Civ. in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 56 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

- 1) Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a. l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b. l'oggetto del procedimento;
 - c. le modalità con cui, si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
- 2) Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Capo IV

Diritto di accesso e di informazione

Art. 57 - Pubblicità degli atti

- 1) Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, di enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.
- 2) Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei Regolamenti comunali.

Art. 58 - Diritto di accesso

- 1) Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento approvato dal Consiglio comunale.
- 2) Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al comma precedente.

Capo V

Difensore civico comunitario

Art. 59 - Difensore Civico

- 1) Il Difensore Civico svolge un'azione di miglioramento dell'attività amministrativa e della sua efficacia, facendosi garante dell'imparzialità, della trasparenza e del buon funzionamento della pubblica amministrazione, segnalando agli organi competenti abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione pubblica nei confronti dei cittadini.
- 2) Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il Difensore Civico venga eletto, d'accordo con tutti i Comuni del Mandamento, dall'Assemblea della Comunità ed assolva le sue funzioni per tutti i cittadini della Comunità.

Titolo IV

IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

Art. 60 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

- 1) Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, ai fini di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa può deliberare la stipula di apposite convenzioni con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Comunità Montana ed il Consorzio del Parco delle Orobie Valtellinesi, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate, tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 61 - Convenzioni

- 1) Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
- 2) Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 62 - Affidamento dei servizi

- 1) Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare l'affidamento dei servizi a Enti pubblici sovracomunali, determinando, in rapporto con gli Organi competenti dell'Ente delegato, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.
- 2) In particolare l'affidamento dovrà riguardare i servizi socio- sanitari, della manutenzione del territorio ed in genere quelli territoriali di base.

Art. 63 - Consorzi e Unione di Comuni

- 1) Per la gestione associata di uno o più servizi, eccezion fatta per le ipotesi di cui al precedente art. 62, il Consiglio comunale può costituire, con altri Comuni, o insieme con la Provincia, un Consorzio.
- 2) A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, ai sensi dell'art.61, unitamente allo Statuto del Consorzio.
- 3) La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio Statuto.

- 4) In attuazione del principio di cui al precedente art. 60 e dei principi di legge, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e nelle finalità previste dalla legge, un'unione di Comuni, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
- 5) Il Consiglio comunale è impegnato a favorire le condizioni, d'intesa con i Comuni appartenenti alla Comunità Montana, per un processo di razionalizzazione degli ambiti territoriali dei Comuni stessi, allo scopo indicato nel precedente comma.

Art. 64 - Accordi di programma

- 1) L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, nei modi e nelle forme previste dalla legge.
- 2) Per particolari iniziative da realizzare in zona montana, l'Amministrazione darà priorità agli accordi, con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio- economica della medesima.
- 3) Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione di intenti della Giunta comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo V

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I

L'amministrazione comunale

Art. 65 - Principi e criteri direttivi

- 1) Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli Organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai Responsabili dei servizi.
- 2) Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità, dell'efficacia, della funzionalità, dell'economicità ed efficienza della gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.
- 3) Gli organi elettivi del Comune esercitano i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, adottando gli atti relativi a tali funzioni.
- 4) Ai Responsabili dei servizi spetta la direzione del loro ufficio e del servizio relativo. Compete loro l'adozione dei provvedimenti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi elettivi, compresi gli atti che impegnano il Comune verso l'esterno, sia la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Sono responsabili, in via esclusiva, della correttezza dell'attività amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei risultati della stessa.

Art. 66 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

- 1) La Giunta comunale adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in conformità ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e in conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e ai principi stabiliti dal presente articolo. In esso sono stabilite le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici e dei servizi e le dotazioni organiche complessive del personale.
- 2) L'organizzazione degli uffici osserva i seguenti criteri:

- -corrispondenza funzionale dell'organizzazione ai programmi di attività per realizzarli con efficienza, efficacia e tempestività;
- -adozione di modelli strutturali idonei a collegare fra di loro gli uffici, anche mediante una rete informatica che assicuri la massima rapidità e completezza del flusso di comunicazioni interne, di trasmissione degli atti e realizzi collegamenti esterni utili per il miglior funzionamento dell'ente;
- conseguimento della più elevata flessibilità operativa e gestionale;
- attribuzione ai capi degli uffici della responsabilità complessiva di ciascun procedimento;
- adozione delle strutture idonee per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- attuazione completa e con criteri più avanzati delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale;
- -adozione di misure organizzative atte ad agevolare i rapporti con i cittadini e gli utenti, attraverso il miglioramento delle prestazioni, la riduzione e predeterminazione dei tempi di attesa, l'invio di istanze e documenti per via telematica e postale, di richiesta a mezzo telefono e telefax;
- adozione di iniziative ricorrenti per la formazione e l'aggiornamento del personale, provvedendo all'adeguamento dei programmi formativi per contribuire all'arricchimento della cultura professionale dei dipendenti;
- armonizzazione degli orari dei servizi e delle aperture degli uffici con le esigenze degli utenti.

Art. 67 - Regolamento degli uffici e dei servizi

- 1) Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplina l'organigramma e le funzioni del personale dipendente, nel rispetto delle disposizioni al momento vigenti.
- 2) Disciplina altresì l'organizzazione degli uffici, i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro, i ruoli, le dotazioni organiche e la loro consistenza complessiva.
- 3) L'organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con le capacità del privato datore di lavoro.
- 4) Il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, i quali svolgono le funzioni loro affidate e disciplinate dal regolamento degli uffici e dei servizi.
- 5) Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di un apposito ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per le funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

Art. 68 - Segretario comunale

- 1) Il Segretario comunale deve essere iscritto all'Albo dei Segretari comunali e provinciali e dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo.
- 2) Egli svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
- 3) Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nel quale l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.
- 4) Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, eccettuato quando il Sindaco ha nominato il Direttore generale, al quale spetta l'esercizio delle funzioni suddette. Il Sindaco, nel procedere alla nomina del Direttore generale contestualmente disciplina, secondo le norme previste dal presente e seguente articolo e dal regolamento, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore, nel rispetto dei loro autonomi e distinti ruoli.
- 5) Quando non sia nominato il Direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

Art. 69 - Attribuzioni consultive

- 1) Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
- 2) Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
- 3) Il Segretario comunale esercita le funzioni previste dall'art. 97 comma 4 del decreto legislativo nr. 267/2000.

Art. 70 - Vice-Segretario

- 1) Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del Vice-segretario.
- 2) Egli deve essere un funzionario direttivo in possesso di laurea idonea per svolgere le funzioni di Segretario comunale, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto.
- 3) Egli coadiuva il Segretario e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 71 - Responsabili dei servizi

1. I Responsabili dei servizi esercitano le loro funzioni secondo i criteri stabiliti dallo statuto e dal regolamento per i compiti di direzione, secondo il principio per il quale i poteri di indirizzo spettano agli organi elettivi, mentre è loro attribuita la gestione amministrativa.
2. In collaborazione con il Segretario comunale esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli Organi comunali soluzioni e proposte.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente.
4. Il Sindaco o il Segretario comunale sovrintende alle funzioni dei Responsabili degli uffici e servizi comunali e ne coordina l'attività.
5. Spettano ai Responsabili degli uffici e dei servizi, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che la legge ed il presente statuto non hanno riservato espressamente agli organi di governo.
6. E' compresa, fra le competenze dei Responsabili di uffici e servizi, l'adozione delle determinazioni a contrattare.
7. La durata dell'incarico non può essere superiore al termine del mandato del Sindaco che lo conferisce. I Responsabili possono essere confermati a giudizio insindacabile del Sindaco eletto o rieletto.

Capo II

Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

Art. 72 - Costituzione e partecipazione

- 1) La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende e Società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti. In essa si assicura che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

- 2) Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma, si applica l'art. 42, comma 2, lett. m) della legge 18 agosto 2000, n. 267.
- 3) Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli Amministratori o dell'intero Organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o la proposta sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione, di nuovi Amministratori od Organi.
- 4) I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

Art. 73 - Vigilanza e controlli

- 1) Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui al precedente articolo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste, dalla legge e dai Regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.
- 2) Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale.
- 3) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dagli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli Enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'Ente, Società e Azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 74 - Personale

- 1) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli Enti, Aziende e Società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Titolo VI

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 75 - Demanio e patrimonio

- 1) Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
- 2) I terreni soggetti a particolare regime giuridico, quali gli usi civici, sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
- 3) Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme sull'amministrazione del patrimonio, stabilite dalle leggi vigenti e dal Regolamento di contabilità di cui al successivo art. 78.

Art. 76 - Beni patrimoniali disponibili

- 1) Fatto salvo quanto stabilito dalle norme sull'amministrazione del patrimonio, contenute nelle vigenti disposizioni di legge e dal Regolamento di cui al comma 3 del precedente articolo, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, qualora vi siano le condizioni con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 77 - Contabilità e bilancio

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito Regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
- 2) Alla gestione del bilancio provvedono i Responsabili dei servizi, secondo gli indirizzi dell'Amministrazione comunale.
- 3) Qualora sia trascorso il termine per l'approvazione del bilancio senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Revisore dei Conti nomina un commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 2, del Testo Unico 267/2000.
- 4) I bilanci e i rendiconti degli Enti, Organismi, Istituzioni, Aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e sono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

- 5) I Consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
- 6) Al conto consuntivo del Comune è allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 78 - Controllo di gestione

1. La Giunta comunale ha facoltà di disporre periodicamente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
2. Il Revisore dei conti è tenuto alla vigilanza sulla regolarità della gestione, che può svolgersi anche mediante il controllo di singoli atti, tale attività è comunque tesa ad un generale esercizio di controllo finalizzato alla verifica della regolarità complessiva della gestione dell'ente.
3. L'attività del Revisore deve guardare alla collaborazione con gli organi di governo e con i Responsabili dei servizi al fine di garantire la legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, negli ambiti di sua competenza.

Titolo VII

L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 79 - Ambito di applicazione dei Regolamenti

- 1) I Regolamenti, di cui all'art. 7 del T.U. 267/2000, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non sono abrogati che da Regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dell'organo che li ha emanati o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo Regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.

Art. 80 - Procedimento di formazione dei Regolamenti

- 1) L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale e alla Giunta comunale.
- 2) I Regolamenti sono adottati dall'organo competente.
- 3) I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione di approvazione; una seconda, da effettuarsi per la durata di quindici giorni, dopo gli eventuali controlli od omologazioni.

Titolo VIII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 81 – Modalità

- 1) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate, dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del T.U. 267/2000, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
- 2) Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non sia decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
- 3) La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto è valida se è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

